



degli artt. 886 e 887 c.c., il pagamento per intero delle spese di costruzione del muro corrispondenti al dislivello tra i due Lotti, e per metà di quelle per la costruzione della restante parte del muro stesso.

L'INA respingeva la richiesta con formulata in quanto inesistente la differenza di quota delle due proprietà, e si dichiarava disposto a concorrere alla sola spesa della costruzione del muro nei limiti del dovuto.

La Cooperativa conveniva perciò l'INA innanzi al Tribunale di Roma per sentir riconoscere il suo diritto ad ottenere il contributo di L. 699.000 per le spese relative al muro in questione.

Nel corso del giudizio il consulente tecnico d'ufficio promuoveva trattative per un'amichevole composizione della sentenza e tali trattative venivano coltivate in considerazione che la Ripartizione Venetica Immobiliare, eseguiti i calcoli, aveva in precedenza determinata in L. 317.523 la somma che avrebbe dovuto essere corrisposta dall'INA alla Cooperativa per rendere comune l'intero muro di divisione.

Veniva così raggiunto un accordo, secondo cui la controversia avrebbe potuto essere conciliata e transatta con il pagamento alla Cooperativa del.